

LAVORO OCCASIONALE: CONTROLLI ISPETTIVI SENZA PROCEDURA TELEMATICA

NOTA INL	1
NOTA ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – PROROGA UTILIZZO E-MAIL	1
MODALITA' DI COMUNICAZIONE	1
COMUNICAZIONE A MEZZO POSTA ELETTRONICA	1
COMUNICAZIONE TRAMITE APPLICAZIONE.....	2
SOGGETTI OBBLIGATI - SANZIONI	2
SOGGETTI OBBLIGATI	2
SOGGETTI ESCLUSI DALL'OBBLIGO	2
SANZIONI	3

NOTA INL

Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro – proroga utilizzo e-mail

Con la nota n. 881 del 22 aprile 2022, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene riguardo la **comunicazione dei rapporti di lavoro autonomo occasionale** per cui il prossimo 30 aprile scade termine per adempiere all'obbligo a mezzo e-mail, utilizzando gli indirizzi di posta elettronica indicati delle varie sedi territoriali dell'Istituto.

Preso atto del buon grado di utilizzo e funzionamento dell'applicazione telematica renda disponibile e finalizzata allo svolgimento di attività di monitoraggio ispettivo, al fine di salvaguardare la possibilità di adempiere all'obbligo di legge anche in caso di malfunzionamento del sistema o in altre ipotesi connesse ad oggettive difficoltà del committente (ad es. quando il committente che abitualmente si rivolge al professionista per l'adempimento è invece costretto ad operare in proprio), l'Ispettorato ritiene opportuno mantenere attive le caselle di posta elettronica già in uso.

La trasmissione della comunicazione a mezzo e-mail non consente, contrariamente a quanto potrà avvenire attraverso il servizio predisposto dal Ministero del lavoro, un efficace monitoraggio degli adempimenti, proprio in ragione delle difficoltà di disporre di un "quadro complessivo" delle trasmissioni effettuate dal medesimo committente e dei relativi contenuti.

Per questo motivo l'INL fornisce indicazioni chiare al proprio personale ispettivo: **Le eventuali verifiche, anche a campione, che saranno attivate saranno prioritariamente rivolte ai committenti che si avvarranno della posta elettronica anziché dell'applicazione disponibile sul portale Silav.**

MODALITA' DI COMUNICAZIONE

Comunicazione a mezzo posta elettronica

La comunicazione via e-mail ordinaria deve essere trasmessa all'indirizzo di posta elettronica dedicato da ciascun Ispettorato territoriale.

Il committente indica, direttamente nel corpo dell'e-mail:

- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale può considerarsi compiuta l'opera o il servizio;
- compenso previsto.

Comunicazione tramite applicazione

Alla procedura telematica di comunicazione si accede autenticandosi nel "portale servizi.lavoro.gov.it" e cliccando sulla procedura "Lavoro autonomo occasionale". Scegliendo "Nuova comunicazione". All'interno del modulo vanno riportati i dati anagrafici di committente e prestatore, i dati relative al rapporto di lavoro, inclusa durata, mansioni e compenso.

SOGGETTI OBBLIGATI - SANZIONI

Soggetti Obbligati

La comunicazione deve essere effettuata in via preventiva da parte:

- dei committenti che operano in qualità di imprenditori dei lavoratori autonomi occasionali inquadrabili nella definizione contenuta all'art. 2222 c.c.,

attraverso l'invio di una e-mail allo specifico indirizzo di posta elettronica dedicato da ciascun Ispettorato territoriale. Trattandosi di un indirizzo di posta non certificata è necessario conservare una copia della comunicazione.

La comunicazione può essere direttamente inserita nel corpo dell'e-mail senza alcun allegato indicando:

- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale può considerarsi compiuta l'opera o il servizio. Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato è necessario effettuare una nuova comunicazione. Dato obbligatorio è altresì quello relativo all'ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico.

Soggetti Esclusi dall'obbligo

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che sono esonerati dall'obbligo di comunicazione preventiva per i rapporti di collaborazione occasionale:

- gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale sono esclusi dall'ambito di applicazione soggettiva dell'obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali, che interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori;



- le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall'ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale per la figura dell'incaricato alla vendita occasionale;
- il rapporto con il procacciatore d'affari occasionale così come le prestazioni di natura prettamente intellettuale: correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi;
- le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo;
- le prestazioni di lavoro autonomo svolte in favore delle ASD e SSD;
- gli studi professionali, non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione che si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori;
- i rapporti con le pubbliche amministrazioni (art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001);
- i rapporti di lavoro domestico (art. 2240 e ss. c.c.);
- le organizzazioni sindacali e associazioni datoriali;
- i partiti politici;
- le organizzazioni culturali, religiose e di tendenza purché i servizi e i beni prodotti vengano immessi sul mercato a prezzo "politico", ovvero, ad un prezzo inidoneo a coprire i costi relativi ai fattori produttivi;
- le ONLUS.

Sanzioni

La disposizione prevede una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione, senza applicazione della procedura di diffida.

Le sanzioni possono essere dunque più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e possono applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.